

Rifiuti urbani, speciali e tassa rifiuti

Excursus normativo a supporto della corretta gestione dei rifiuti nell'ambito degli impianti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La prima normativa nazionale con cui veniva disciplinata la gestione dei rifiuti è il **DPR n° 915 del 10 settembre 1982**. Già in questa prima norma, all'art. 2, veniva effettuata la distinzione fra rifiuti urbani e rifiuti speciali. In particolare, le rispettive definizioni erano le seguenti:

Rifiuti urbani:

- 1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Rifiuti speciali:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per **quantità** o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Nell'art. 3 veniva invece specificato a chi spetti l'onere della gestione dei suddetti rifiuti:

- *Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8.*
- *Compete, altresì, ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.*
- *Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d), o **mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.***

Il succitato art. 8 indica quali sono le modalità con cui i comuni devono organizzare la gestione dei rifiuti urbani:

I comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti od imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d).

*Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni **adottano appositi regolamenti** (omissis)....*

Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni ad esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.

Nell'art. 4 viene poi introdotta la fattispecie di 'rifiuto assimilato ai rifiuti urbani', limitandosi però a specificare che spetta allo Stato la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

I criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stati indicati, ad oggi, solo nella **Delibera del Comitato interministeriale del 27/7/1984** nella quale però ci si limita ad indicare alcune specie merceologiche di rifiuto compatibili con il conferimento negli impianti nati per la gestione dei rifiuti urbani, senza dare indicazioni in merito al cambio di natura giuridica (da rifiuti speciali ad urbani) delle stesse. Viene comunque specificato che tali rifiuti sono assimilabili agli urbani solo se il loro conferimento negli impianti destinati a questi ultimi non comporta un aumento del pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente, soprattutto tramite la produzione di emissioni gassose ed effluenti liquidi.

In particolare, al punto 1.1 di tale delibera, viene fornito questo elenco di *rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili ai seguenti (elenco non esaustivo)*:

1. imballaggi in genere (in carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
4. cassette, pallet;
5. materiali accoppiati (carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili);
6. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
7. paglia e prodotti di paglia;
8. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
9. fibra di legno e pasta legno anche umida, purché palabile;
10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
11. feltri e tessuti non tessuti;
12. pelle e simil pelle;
13. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
14. resine termoplastiche e termoindurenti in genere, allo stato solido, e manufatti composti da tali materiali;
15. rifiuti ingombranti;
16. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, come lana di roccia, lana di vetro, espansi plastici e minerali e simili;
17. moquette, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere;
18. materiali vari in pannello (legno, gesso, plastica e simili);
19. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
20. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21. nastri abrasivi;
22. cavi e materiale elettrico in genere;
23. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
24. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione; partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
25. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
26. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi.

In questo stesso primo documento, al punto 1.3, viene specificato che, in questa prima fase di applicazione del D.P.R. 915/1982, i rifiuti urbani da considerare pericolosi sono: batterie e pile, prodotti e relativi contenitori etichettati T/F, prodotti farmaceutici.

All'art. 1.1 della Delibera in oggetto, viene inoltre specificato che, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n°915 del 1982, **nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, dovranno essere definiti da apposita convenzione fra il soggetto pubblico ed il produttore di tali rifiuti.** Preme inoltre sottolineare che i rifiuti di cui al precedente elenco della Delibera, sono tutti quelli assimilabili ai rifiuti urbani, ma che per essere effettivamente assimilati, è necessario che il Comune indichi quelli che vuole effettivamente assimilare all'interno del proprio territorio. Tale indicazione deve essere inserita nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 8 del DPR n° 915 precedentemente citato.

La Legge Comunitaria 146/1994 stabilì che i Comuni potevano comunque istituire servizi pubblici integrativi per la raccolta e gestione di altre tipologie di rifiuto non ricadenti nell'elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani indicati nella Delibera Interministeriale del 27/7/1984. I costi di tali servizi sono a carico di ciascun detentore che vi conferisce il rifiuto e sono determinati sulla base di apposite convenzioni col Comune. Da ciò consegue quanto indicato all'art. 39, commi 1 e 2, ovvero che tutti i rifiuti appartenenti all'elenco del Delibera Interministeriale del 27/7/1984 sono automaticamente assimilati agli urbani, senza necessità di essere 'contemplati' in un apposito regolamento comunale né di soddisfare particolari criteri quali/quantitativi.

La successiva **Legge Comunitaria 128 del 24/4/1998**, abroga però proprio i commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge Comunitaria 146/1994 con la conseguenza che i rifiuti prodotti dalle attività produttive, inclusi quelli precedentemente considerati rifiuti urbani ordinari (come i rifiuti delle mense, dei bagni e degli uffici), ridiventano rifiuti speciali e come tali non possono pertanto più essere conferiti attraverso il servizio di raccolta differenziata comunale ma devono essere gestiti autonomamente dai singoli operatori economici a proprie spese; di contro, il Comune non può più tassare (con la tassa rifiuti) le superfici che tali rifiuti producono.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era stata istituita dal regio decreto-legge del 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, successivamente modificato dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, ed era poi stata nuovamente normata col D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di cui di seguito si riporta un estratto del Capo III:

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Art. 58. Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento e da applicare in base a tariffa, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Art. 59. Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915](#), sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con l'indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915](#), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915](#), gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone od all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

Il **3/4/2006** viene emanato il **Decreto Legislativo n°152** col quale si provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale, fra cui la gestione dei rifiuti (Titolo IV), in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, nonché delle attribuzioni delle competenze alle regioni ed agli enti locali.

All'interno di questo decreto (noto anche come Testo Unico Ambientale) tutt'ora in vigore, viene proposta una nuova, più completa classificazione dei rifiuti, nella quale gli stessi sono classificati in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani (art. 184, comma 2):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell' [art. 2135 c.c.](#); *(lettera così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; *(lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)*
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i), l), m) *(lettere abrogate dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010);*
- n) *(lettera abrogata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008).*

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto stesso *(comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010).*

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi (omissis) (comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010).

Rispetto alla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984, nell'elenco dei rifiuti urbani pericolosi vengono aggiunti i seguenti:

- 20 01 13 * solventi;
- 20 01 14 * acidi;
- 20 01 15 * sostanze alcaline;
- 20 01 17 * prodotti fotochimici;
- 20 01 19 * pesticidi;
- 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- 20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- 20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25;
- 20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- 20 01 29 * detersivi contenenti sostanze pericolose;
- 20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici;
- 20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
- 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi;
- 20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose.

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilabili, viene di fatto ribadito quanto previsto nella Delibera del Comitato interministeriale del 27/7/1984, con l'art. 198:

198. Competenze dei comuni

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) **l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Questo articolo è stato successivamente più volte modificato, da ultimo col il D.Lgs. 4 del 16/1/2008, come segue:

All'[articolo 195](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) La determinazione dei criteri **qualitativi e quali-quantitativi** per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile ed una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.» (omissis).

Successivamente, nel 2013, le modalità di tassazione relative alla gestione dei rifiuti vengono ulteriormente normate con la **Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (istituzione della TARI)**, in vigore dal 6 maggio 2014. In particolare, all' **Articolo 1, Comma 649**, si definisce che:

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, è sanzionato ai sensi all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numerose sentenze dei TAR si sono espresse sul reale significato di RIFIUTO ASSIMILATO: è un rifiuto che è stato prodotto non da attività domestica ma economica, che non ricade nell'elenco dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 del D.lgs. 152/06, ma che è stato assimilato al rifiuto urbano da apposita deliberazione comunale. Tale delibera **provoca una modifica dello 'status' del rifiuto che da speciale diventa urbano** e pertanto conferibile al servizio comunale e soggetto a tassazione (TARI). **Questa trasformazione può avvenire solo coi rifiuti speciali NON pericolosi.** Inoltre molte altre sentenze di diversi TAR hanno stabilito che il regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani deve definire non solo i criteri qualitativi ma anche quelli quantitativi per essere legittimo, in quanto solo i limiti quantitativi consentono di determinare le superfici sulle quali vengono prodotti essenzialmente rifiuti speciali non assimilabili e pertanto non assoggettabili al pagamento della tassa rifiuti.

Il rifiuto generato da utenze domestiche al contrario, proprio in virtù del soggetto che lo ha prodotto, va sempre considerato rifiuto urbano indipendentemente dalla sua composizione merceologica e dalla quantità prodotta, rientra sempre nel circuito di gestione dei rifiuti urbani dell'ente ed è quindi sempre sottoposto alla relativa tassazione.

Il **28/12/1995** viene pubblicata la **legge n° 549** che istituisce un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Di seguito si riportano i passi salienti della legge:

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. (UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVATI DALLA TASSAZIONE). Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di

materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. (METODO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA) *L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

30. (MODALITA' DI PAGAMENTO) *Il tributo è versato alla Regione, in apposito capitolo di bilancio, dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica, una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione.*

31. (SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO TRIBUTO) *Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni, la pena pecuniaria è ridotta alla metà. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire un milione.*

32. (NORMA DA CUI HA AVUTO ORIGINE L'ECOTASSA REGIONALE). *Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale nonché al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima*

della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

33. (CONTROLLI). Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n°142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanza di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

37. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;".

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

41. Al comma 4 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento" fino a: "dal riciclaggio dei film di polietilene." sono sostituite dalle seguenti: "e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene."

Successivamente il tema della tassa per il mancato recupero dei rifiuti viene affrontata in diversi testi normativi, che contribuiscono a dettagliare sempre di più l'argomento. In particolare i passaggi fondamentali sono contenuti nelle leggi seguenti:

- *art. 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n° 152/2006, il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, dovrà essere aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»;*
- *art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n°152/2006 che definisce la raccolta differenziata come «la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico»;*
- *art. 184, del decreto legislativo n. 152/2006 che classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;*
- *la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'art. 11, paragrafo 1, che istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;*
- *la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *la legge del 28 dicembre 2015, n° 221, art. 32, che modifica l'art. 205 del decreto legislativo n° 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata;*
- *art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n° 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che la misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge n° 549/1995, sia modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata;*
- *art. 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n° 152/2006, come modificato dalla legge n° 221/2015, che stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;*
- *art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n° 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengano definite le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti annualmente da ogni comune.*

Il **decreto** di cui al punto precedente viene pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il **26/5/2016** col titolo: **“Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”**. In tale Decreto viene specificato che:

1. le linee guida servono a fornire indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa;
2. i contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni devono attenersi per la formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente;
3. per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p), si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico»;
4. la raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine dell'economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato, si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che diventano risorse e, quindi, un'opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo al contempo l'impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente. La raccolta differenziata si configura pertanto come un'attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.

Le linee guida prevedono che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, debbano essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;
- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all'elenco riportato nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.

Le frazioni di rifiuti che possono essere gestite con la modalità prevista per la raccolta differenziata e di conseguenza rientrare nel calcolo delle aliquote dei rifiuti differenziati gestiti ogni anno dai comuni sono le seguenti:

1. vetro, carta, plastica, legno, metalli compresi gli imballaggi e gli ingombranti costituiti da tali materiali, qualora raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o, prioritariamente, al recupero di materia;
2. multimateriale (o combinata): rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
3. ingombranti: se raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero;
4. frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
5. rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. **Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;**

6. apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
7. **rifiuti di origine tessile**: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;
8. **rifiuti da spazzamento stradale**: quando raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero;
9. i rifiuti raccolti nei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, le cui tipologie sono espressamente indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008.

I rifiuti cimiteriali (ma solo quelli da esumazione ed estumulazione) e quelli derivanti dalla pulizia delle spiagge marittime, lacuali e delle rive dei corsi d'acqua non vanno conteggiati né nei rifiuti soggetti a raccolta differenziata né fra il totale dei rifiuti prodotti, sono cioè rifiuti **neutri**.

L'**art. 205 del D.Lgs. 152/06** prevede delle misure per incrementare la raccolta differenziata, basate su un sistema premiante/penalizzante.

In particolare il **comma 3** (*così come sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 221 del 2015*) riporta che nel caso in cui in un comune non si siano raggiunte le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni, non conseguendo quindi gli obiettivi minimi previsti, va applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica.

Al contrario, il **comma 3 bis** afferma che *al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:*

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
<i>da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento</i>	<i>30 per cento</i>
<i>10 per cento</i>	<i>40 per cento</i>
<i>15 per cento</i>	<i>50 per cento</i>
<i>20 per cento</i>	<i>60 per cento</i>
<i>25 per cento</i>	<i>70 per cento</i>

Il comma 3-ter infine indica che, *per la determinazione del tributo, si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.*

Il comma 3-quater indica invece che spetta alle Regioni definire, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. *La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità dell'eventuale compensazione o conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.*

In seguito all'emanazione delle suesposte linee guida del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26/5/2016, Regione Lombardia ha pubblicato la **D.g.r. X/6511 del 21/4/2017** "Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovra-regionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152." alla cui versione integrale si rimanda per le modalità di compilazione dell'applicativo. Ciò che si vuol mettere invece di seguito in evidenza sono i criteri per l'individuazione dei rifiuti ammissibili all'interno degli impianti pubblici e conteggiabili ai fini del calcolo della riduzione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti.

La normativa regionale riprende integralmente i contenuti del DM del 26/5/2016, entrando solo maggiormente nel dettaglio per la definizione di alcuni aspetti. Il principale di questi è l'elenco completo dei codici EER (Appendice 3) ammissibili per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, i quali vengono associati alle categorie merceologiche indicate dal DM 26 maggio 2016 e che si riportano qui di seguito.

FRAZIONE ORGANICA UMIDA

- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense **200108**
- Rifiuti dei mercati **200302**
- Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico **200201**

CARTA E CARTONE

- Carta e cartone **200101**
- Imballaggi in carta e cartone **150101**

PLASTICA

- Plastica **200139**
- Imballaggi in plastica **150102**

LEGNO

- Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* **200138**
- Imballaggi in legno **150103**
- Legno, contenente sostanze pericolose **200137***

METALLO

- Metallo **200140**
- Imballaggi metallici **150104**

IMBALLAGGI COMPOSITI

- Imballaggi materiali compositi **150105**

MULTIMATERIALE

- Imballaggi in materiali misti **150106**

VETRO

- Vetro **200102**
- Imballaggi in vetro **150107**

TESSILE

- Abbigliamento **200110**
- Imballaggi in materia tessile **150109**

• Prodotti tessili	200111
•	
CONTENITORI TFC	
• Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
• Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
TONER	
• Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
• Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
• Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
RAEE	
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
• Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
• Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
• Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
• Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
• Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*
• Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
• Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
INGOMBRANTI	
• Rifiuti ingombranti misti <u>se avviati al recupero</u>	200307
OLI	
• Oli e grassi commestibili	200125
• Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
SOLVENTI	
• Solventi	200113*
ACIDI	
• Acidi	200114*
SOSTANZE ALCALINE	
• Sostanze alcaline	200115*
PRODOTTI FOTOCHIMICI	
• Prodotti fotochimici	200117*

PESTICIDI	
• Pesticidi	200119*
DETERGENTI	
• Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
• Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
FARMACI	
• Medicinali citotossici e citostatici	200131*
• Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
BATTERIE ED ACCUMULATORI	
• Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
• Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	
• Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* <u>provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione</u>	170107
• Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* <u>provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione</u>	170904
ALTRI RIFIUTI	
• Residui della pulizia stradale <u>se avviati a recupero</u>	200303
• Pneumatici fuori uso <u>solo se conferiti da utenze domestiche</u>	160103
• Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini <u>solo se provenienti da utenze domestiche</u>	200141
• Terra e roccia	200202
• Altri rifiuti non biodegradabili	200203
• Filtri olio	160107*
• Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
• Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol <u>ad uso domestico</u>	160504*
• Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol <u>ad uso domestico</u>	160505
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	
• Rifiuti urbani indifferenziati	200301
• Residui della pulizia stradale <u>se avviati a smaltimento</u>	200303
• Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
INGOMBRANTI	
• Rifiuti ingombranti misti <u>se avviati allo smaltimento</u>	200307

Per alcune delle voci dell'elenco di cui sopra vengono date delle ulteriori spiegazioni.

1. Raccolta multimateriale o combinata (Codice EER 150106): Raccolta differenziata che contempla la raccolta di due o più frazioni merceologiche (materiali) contemporaneamente, con le modalità indicate nel regolamento comunale di raccolta dei rifiuti, e destinate al recupero di materia: la separazione avviene successivamente in impianti o linee dedicate. Ai fini dell'individuazione (anche se statistica) dei quantitativi dei "materiali" effettivamente presenti in questa raccolta, è obbligatorio che nella compilazione dei dati vengano indicate anche le singole frazioni merceologiche (i singoli materiali: vetro, plastica, alluminio, carta, ecc.) che sono raccolti nella specifica raccolta multimateriale.
2. Rifiuti ingombranti (Codice EER 200307): Per rifiuti ingombranti si intendono genericamente i rifiuti di provenienza domestica che per le loro dimensioni non possono essere raccolti attraverso il normale circuito di raccolta. Sono quindi rifiuti di vario genere e natura, spesso costituiti da mobili o arredamento, che necessitano di servizi specifici, generalmente su chiamata e prenotazione del cittadino. Benchè questi rifiuti non siano totalmente destinati al recupero, ma anche a smaltimento, il dato da inserire in ORSO 3.0 è quello complessivo.
NON devono essere confusi con gli elettrodomestici (RAEE, D.Lgs. 49/2014).
3. Spazzamento stradale (Codice EER 200303): Ai fini della valutazione della buona e corretta gestione dei rifiuti (con riferimento al principio di massimizzazione del recupero) sono conteggiati come "recupero di materia" i quantitativi di MPS/EoW recuperate nei c.d. impianti di "lavaggio terre da spazzamento" ("soil washing"), che effettuano appunto il recupero di inerti ed eventualmente della frazione vegetale e/o legnosa. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate ad operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata.
4. Frazione organica: Costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi.
5. Rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato anche qualora destinati allo smaltimento (es. farmaci, vernici, inchiostri e relativi contenitori, ecc.) permettendo una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e facilitandone un trattamento specifico.
6. Rifiuti inerti: ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e, costruzione, i rifiuti che derivano dalle attività di scavo ed i rifiuti della pulizia dei camini, rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali e pertanto non sono da computarsi né nella raccolta differenziata né nella produzione totale dei rifiuti. Tuttavia, **in considerazione del fatto che, occasionalmente, alcune attività di piccola entità, quali ad esempio manutenzioni interne di civili abitazioni o lavori di sistemazione di aree di pertinenza, possono essere effettuate anche dal proprietario o dal conduttore dell'immobile, dando luogo alla produzione di modeste quantità di rifiuti, possono essere conteggiate nel calcolo della raccolta differenziata (ed ovviamente della produzione complessiva) fino ad un quantitativo massimo pari a 15 kg*abitante/anno. Quanto sopra, solo ed esclusivamente se i rifiuti sono conferiti direttamente dal proprietario o dal conduttore dell'edificio in cui sono stati generati presso un centro di raccolta comunale o sovracomunale di cui al D.M. 8 Aprile 2008 (o eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006). In caso di mancato rispetto di tali condizioni, i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. Quindi non verranno conteggiati i rifiuti inerti rinvenuti abbandonati sul territorio comunale, in quanto il DM 26 maggio 2016 richiede esplicitamente l'individuazione del produttore.**
7. Rifiuti abbandonati su suolo pubblico: vengono considerati ammissibili solo se direttamente correlabili per natura ad un'origine domestica, e se agli stessi viene attribuito uno dei

codici EER previsti in Appendice 3; in caso contrario sono considerati “frazione neutra”. A titolo di esempio, e quindi non esaustivo dell’intera casistica, la carcassa di un autoveicolo abbandonata non viene conteggiata, così come un cumulo di terreno da bonifica; al contrario possono essere conteggiati un frigorifero o una batteria abbandonati.

Infine vengono date alcune ulteriori indicazioni di carattere generale:

- L’elenco dei rifiuti e dei codici EER ammissibili ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata è stabilito dalle Linee Guida Nazionali, di cui al Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 “linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, ed è da intendersi strettamente vincolante: si ricorda che la classificazione del rifiuto e l’attribuzione del codice EER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.
- La percentuale di avvio a recupero di materia (quantità materiali) esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti che sono effettivamente avviati a recupero di materia rispetto al totale della produzione, al netto degli scarti e delle raccolte differenziate selettive destinate allo smaltimento in sicurezza.
- **Nei casi in cui l’area indicata come impianto di destinazione sia autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per le sole operazioni messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, dovrà essere data informazione (essenzialmente attraverso il MUD), da parte del gestore dell’area stessa, anche del destino finale dei rifiuti, al fine di verificare l’effettivo invio finale ad operazioni di recupero: in assenza di dichiarazioni specifiche dell’impianto, l’interno quantitativo NON potrà essere conteggiato come raccolta differenziata.**
- All’interno degli impianti pubblici, oltre ai rifiuti urbani in senso stretto (domestici), ai rifiuti urbani assimilati ed ai rifiuti urbani per definizione, **possono essere conferiti anche i “Rifiuti speciali gestiti in convenzione”: rifiuti speciali gestiti dai Comuni a seguito di specifiche convenzioni con i produttori.** *Questi rifiuti non rientrano nel computo della produzione e gestione dei rifiuti urbani ai sensi della presente D.g.r.*

A tal proposito si fa presente che, ai sensi dell’art. 193 c. 5 del D.Lgs. 152/06, per ogni tipologia di rifiuto non pericoloso conferibile, il limite massimo annuo ammonta a 100 kg, con un limite giornaliero massimo per conferimento pari a 30 kg. Al superamento dei volumi indicati o nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, il conferimento presso l’impianto comunale potrà avvenire solo previa iscrizione di chi conferisce all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria ‘trasporto conto proprio’ e dietro compilazione e consegna dei formulari rifiuti (FIR).

ALCUNE NOTE DI CARATTERE OPERATIVO

Un solo contenitore – diversi C.E.R.

Qualora la differenza di codice C.E.R. stia ad indicare solo la diversa origine del rifiuto (ad esempio il vetro è identificato dal codice 150107 se svolge funzione di imballaggio, 160120 se deriva da demolizioni di automobili, 170202 se deriva da attività di costruzione e demolizione e 200102 se di origine domestica), a parità di caratteristiche merceologiche dello stesso, è possibile conferire nello stesso contenitore rifiuti identificati da CER differenti, ricordando però che, al momento dell'uscita dello stesso dall'impianto, il formulario di accompagnamento dovrà essere uno solo per conferimento e quindi uno solo potrà essere il CER indicato sullo stesso.

Per la scelta del CER da utilizzare, vale sempre il principio della quantità prevalente.

Preme comunque sottolineare che i CER identificativi dei rifiuti speciali che possono essere conferiti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani equivalenti, devono essere codici generici di una specifica tipologia di rifiuto, proprio per il carattere generalistico dei rifiuti urbani che ivi vengono raccolti. CER che entrano maggiormente nel dettaglio della composizione chimica del rifiuto sono evidentemente da destinarsi ad impianti privati che trattino nello specifico quel tipo di sostanza o, se li si vuole ricevere nella piattaforma comunale, vanno raccolti in contenitori separati e non mischiati con altri CER. Ad esempio si potrà conferire insieme al CER 200140 (metallo) il CER 170407 (metalli misti), ma non i singoli CER 170401 (rame, bronzo, ottone), 170402 (alluminio), 170403 (piombo), 170404 (zinco), 170405 (ferro ed acciaio), 170406 (stagno). Oppure si potranno inserire nello stesso contenitore i codici 200126* (oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125) e 130208* (altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione) ma non tutti gli altri con indicazioni più dettagliate (ad esempio 130104* - emulsioni clorurate, 130301* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB, ecc..).

Nel caso in cui un cassone in uscita dall'impianto pubblico riempito prevalentemente con rifiuti di origine urbana ci siano stati conferimenti di rifiuti registrati in ingresso con codice identificativo tipico dei rifiuti speciali, sul registro di carico e scarico dovrà essere espressamente indicato che questi ultimi contribuiscono a determinare il totale del volume in uscita, registrato col corrispettivo codice degli urbani. Il volume dei rifiuti speciali va però sottratto dal volume totale quando si gestisce la contabilità per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata effettivamente realizzata annualmente dal Comune in quanto, per legge, quest'ultima può essere calcolata solo ed esclusivamente sui rifiuti di origine domestica.

Viceversa, qualora si dovesse optare per allontanare tutto il contenitore col codice dei rifiuti 'speciali', ad esempio per indisponibilità di ricezione da parte degli impianti di conferimento autorizzati a ricevere i codici della categoria 20XXXX, non essendoci una contabilità in ingresso dei rifiuti urbani conferiti dai singoli cittadini, tutto il volume dovrà essere escluso dal conteggio per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata. Questa seconda opzione si rivela quindi penalizzante economicamente per il Comune e, pertanto, dovrebbe essere attuata solo dopo un'accurata valutazione dell'analisi costi/benefici.

Gestione dei rifiuti con 'codice a specchio'.

L'allegato III della direttiva della Comunità Europea 2008/98 e l'allegato alla Decisione 2000/532 sempre della Comunità Europea, prescrivono che **il detentore** di un rifiuto che possa essere classificato con 'codici a specchio' e la cui composizione non sia nota 'ab originem', **ha l'obbligo** di determinare tale composizione, ricercando le sostanze che vi si potrebbero ragionevolmente trovare, in grado di conferirgli carattere di pericolosità.

La decima sezione della Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 28/3/2019 però, ha sancito la necessità di bilanciare il principio di precauzione (per il quale un rifiuto con codice a specchio è pericoloso finché non viene dimostrato che non lo sia) e quello della fattibilità tecnica e della

praticabilità economica. Detto bilanciamento avviene imponendo la classificazione come rifiuto pericoloso solo quando risulti praticamente impossibile determinare la presenza o l'assenza delle sostanze in grado di rendere pericoloso il rifiuto. Tale determinazione può avvenire o tramite campionamenti ed analisi chimiche e/o prove previste dal regolamento 440/2008 o da qualunque altro protocollo riconosciuto a livello internazionale, oppure tramite una valutazione più completa possibile del rischio che tali sostanze possano effettivamente essere presenti. Questa valutazione deve essere effettuata sulla base di dati scientifici disponibili ed affidabili, emersi dai risultati più recenti della ricerca internazionale e/o in base ai seguenti passaggi, previsti già nell'allegato D del D.Lgs. 152/06, così come modificato dalla legge 116 dell'11/8/2014:

1. individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore e conoscere il processo che lo ha generato;
2. determinare i pericoli connessi a tali sostanze attraverso la normativa europea sulle etichettature delle sostanze pericolose e le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
3. stabilire se le concentrazioni dei composti pericolosi presenti siano tali da conferire a tutto il rifiuto la caratteristica di pericolosità.

Il reperimento delle suddette prove deve avvenire, ai sensi dell'allegato III della già citata direttiva 2008/98, applicando tale metodo, **quando tale applicazione sia opportuna e proporzionata**; in caso contrario la classificazione può avvenire senza una prova specifica.

Per quanto sopra riportato, si ritiene che, in caso di origine urbana della quasi totalità dei rifiuti conferiti nel singolo cassone, l'omologa di ogni singolo cassone in uscita dalla piattaforma, contenente rifiuti identificabili con codici a specchio, non sia proporzionata né ai costi che tali analisi comporterebbero, che finirebbero per disincentivare la raccolta differenziata, né agli effettivi rischi ambientali.

Pertanto, ribadendo che **l'onere di dimostrare la non pericolosità di un rifiuto spetta al suo detentore e che la classificazione va fatta prima che il rifiuto esca dall'impianto**, al fine di avvalorare la decisione di chiedere l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti classificabili con un codice a specchio con il solo codice identificativo dei rifiuti non pericolosi, o per individuare quale delle due voci a specchio utilizzare al momento dello svuotamento dei contenitori in cui entrambi i codici siano stati autorizzati, si invita il titolare dell'autorizzazione a:

- a) effettuare una ricerca di mercato per individuare, per ognuno dei gruppi di rifiuto con le caratteristiche sopra riportate, quali sono le sostanze che possono conferire carattere di pericolosità al rifiuto, qual'è la loro diffusione nei prodotti destinati all'utilizzo domestico e quali sono le caratteristiche di pericolosità che hanno (con riferimento alle classi indicate nell'allegato III della Direttiva CE 2008/98) in modo da avere un 'back ground' di riferimento da utilizzare in tutti i successivi atti di richiesta di rinnovo e/o variante dell'autorizzazione;
- b) registrare, conservare ed inoltrare a Città metropolitana i risultati analitici delle omologhe che vengono effettuate periodicamente su specifiche tipologie di rifiuto, in modo da costruire un supporto analitico concreto a quanto potrà emergere dalla ricerca di cui al punto precedente;
- c) utilizzare, per il presidio all'impianto, sempre personale adeguatamente formato, in grado di effettuare un primo immediato screening sui rifiuti conferiti, in modo da impedire la presa in carico di materiale non conforme o con caratteristiche tali da rendere più alto il rischio che si tratti di rifiuti pericolosi.

Qualora invece la percentuale di rifiuti speciali conferiti nel cassone sia di una certa entità, sarà necessario procedere con l'omologa del rifiuto prima del suo allontanamento dall'impianto, nel caso in cui i rifiuti speciali siano stati conferiti senza formulario e senza relativa omologa. In presenza di convenzioni con ditte residenti sul territorio che conferiscono i loro rifiuti in piattaforma in modo regolare, l'onere della dimostrazione della loro non pericolosità spetta invece alle società stesse.

Formulari e registro di carico e scarico

Il D.lgs. 152/06 all'art. 193, norma le modalità di trasporto e di contabilizzazione dei rifiuti:

193. Trasporto dei rifiuti

(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)

Comma 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione (omissis)...

Il trasporto dei rifiuti urbani viene successivamente normato dal comma 5 dello stesso articolo, che li esonera dall'obbligo della compilazione dei formulari rifiuti.

Comma 5. (omissis)... le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

190. Registri di carico e scarico

(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)

Comma 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: (comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;

*b) gli altri **detentori** di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;*

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

Comma 1-bis. Sono **esclusi** dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: (comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Comma 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: (comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)

- a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;*
- b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;*
- c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;*
- d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.*

Comma 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) [centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare], sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

Quanto sopra indicato, implica che i rifiuti urbani conferiti presso le piattaforme comunali per la raccolta differenziata sia dai singoli cittadini che dal servizio pubblico di raccolta porta a porta, siano esentati dagli obblighi di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, ossia dalla compilazione dei registri di carico e scarico in ingresso, in quanto:

1. non è possibile registrare dei rifiuti in ingresso che arrivano senza formulario;
2. la raccolta porta a porta è un servizio che il Comune offre ai propri cittadini ma è del tutto equiparabile al conferimento del singolo cittadino; la non necessità di compilare un formulario, sancita dall'art. 193, inoltre non conferisce a chi effettua questa raccolta il ruolo di detentore del rifiuto che, di conseguenza, non si configura come soggetto a cui si applica il disposto dell'art. 190 comma 1, lettera b);
3. l'art. 190 parla espressamente di rifiuti speciali mentre nelle piattaforme, con la raccolta porta a porta, entrano solo rifiuti urbani (domestici).

La necessità di quantificare invece la percentuale annuale di raccolta differenziata effettivamente realizzata a livello comunale (art. 205 del D.Lgs. 152/06 e D.g.r. X/6511), implica invece la necessità di registrare i rifiuti in uscita, con le modalità indicate al comma 9 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06, e valide sia per gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 (Piattaforme) che per quelli gestiti ai sensi del D.M. 8/4/2008 (Centri di raccolta).